



REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:

R. Gen. N. 316/2010

Dott. Augusto Bitonte	Presidente
Dott. Antonietta Miglio	Consigliere
Dott. Maria Tulumello	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

IL CASO.it
 SENTENZA

nella causa civile n. 316/2010 R.G. promossa con atto di citazione notificato
 in data 17 marzo 2010 n 2325 Cron. Ufficio Notifiche di Brescia **posta in**
decisione all'udienza collegiale del 28/05/2014

da

OGGETTO: Bancari
 (deposito bancario,
 cassetta di sicurezza,
 apertura di credito
 bancario)

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv.
 [REDACTED] elettivamente domiciliato in [REDACTED]
 BRESCIA presso il difensore avv. [REDACTED] come da procura a
 margine atto di citazione in appello

APPELLANTE



c o n t r o

AFFRA DI FRANZONI ROBERTO, rappresentato e difeso dall'avv. RIVA ANGELO; elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO EMANUELE II, 60 BRESCIA presso il difensore avv. RIVA ANGELO, come da procura a margine comparsa di costituzione e risposta

APPELLATO

In punto: appello a sentenza.

CONCLUSIONI

Dell'appellante

Contrariis reiectis previe tutte le declaratorie e gli accertamenti del caso piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita

In via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della impugnata sentenza ai sensi degli artt 283 e 351 c.p.c. ricorrendo gravi motivi.

In principalità e nel merito : in parziale riforma dell'impugnata sentenza dichiararsi che nulla è dovuto dalla **[REDACTED]**

[REDACTED] alla ditta Affra di Franzoni Roberto in accoglimento dei motivi tutti come sopra svolti:

In via subordinata in parziale riforma dell'impugnata sentenza dichiarare la **[REDACTED]**

a corrispondere alla ditta Affra di Franzoni Roberto la minore somma che risulterà dall'espletanda istruttore che si quantifica in via equitativa in €



15.000,00 per i motivi tutti come sopra svolti

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio e con la refusione del compenso corrisposto al CTU.

In via istruttoria si chiede il rinnovo della CTU alla luce degli elementi sopra dedotti.

Dell'appellato

Voglia la Corte di appello adita, ogni contraria istanza domanda e deduzione disattesa,

in via preliminare rigettarsi l'istanza ex art 283 c.p.c. non sussistendone i presupposti di legge confermando l'efficacia esecutiva di primo grado .

Nel merito rigettare l'appello proposto da [REDACTED]

[REDACTED] con la conferma integrale della sentenza i primo grado e con gli interessi anatocistici ex art 1283 c.c. maturati sul capitale liquidato dopo la sentenza di primo grado anche, occorrendo, in via incidentale;

In via istruttoria, ci si oppone alla produzione del nuovo documento mai prodotto nel giudizio di primo grado ed indicato come n 3 dell'atto di appello notificato per i motivi indicati nel presente atto e alla chiesta rinnovazione della CTU in quanto irrilevante a fronte della argomentazioni addotte .

In ogni caso con la rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato Affra di Franzoni Roberto conveniva in giudizio [REDACTED]

[REDACTED] chiedendo la restituzione delle somme che risultassero o erroneamente riscosse.

Esponeva di avere aperto in data 29 agosto 1989 il conto corrente n 102786-63; lamentava che la banca aveva applicato interessi passivi con anatocismo trimestrale e con commissioni di massimo scoperto ed inoltre aveva determinato il tasso di interesse facendo riferimento all'uso di piazza ed calcolato la valuta in modo errato ed addebitato spese non dovute.

Si costituiva la Banca contestando l'assunto di citazione; in via preliminare eccepiva la prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme e la decadenza del correntista del diritto di contestazione le risultanze dell'estratto conto. Nel merito deduceva la legittimità degli addebiti di interessi ultralegali in forza della pattuizione degli interessi di piazza prima della entrata in vigore del D.Lgs 385/92; la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in forza di consolidato uso normativo ovvero la legittimità della capitalizzazione annua; la irripetibilità delle somme addebitate prima della mutamento di indirizzo interpretativo della Corte di Cassazione in forza della clausola generale della buona fede nella esecuzione dei contratti; e la irripetibilità degli interessi non dovuti, corrisposti in



adempimento di una obbligazione naturale .

Con sentenza in data 9 novembre 2009 il Tribunale di Brescia dichiarava la nullità del contratto di conto corrente n 102786-63 acceso il 29 agosto 1989 ed estinto nel 1999 in relazione alle clausole di determinazione e di applicazione degli interessi ultralegali, all'applicazione dell'interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale all'applicazione della provvigione di massimo scoperto; condannava la Banca [REDACTED] [REDACTED] a pagare a favore di Affra di Franzoni Roberto la somma di € 26.513,88 oltre interessi al tasso legale ed a rifondere le spese di causa; poneva l'onere della CTU in via definitiva a carico della convenuta.

Proponeva appello [REDACTED] chiedendo che, previa sospensione della efficacia esecutiva, in riforma della impugnata sentenza, si dichiarasse che nulla era dovuto dalla [REDACTED] alla ditta Affra; e in via subordinata che si dichiarasse che [REDACTED] è tenuta a corrispondere alla Affra la minor somma che sarebbe risultata dovuta dalla espletata istruttoria e quantificata in via equitativa in € 15.000,00 . In via istruttoria chiedeva la rinnovazione della CTU.

Si costituiva Affra di Franzoni Roberto chiedendo il rigetto dell'appello con conferma della impugnata sentenza.



Senza espletamento di istruttoria alcuna, acquisita la documentazione prodotta dalle parti e precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione alla udienza del 28 maggio 2014 previa concessione dei termini di giorni sessanta per il deposito di memoria conclusionale e venti per repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo l'appellante **[REDACTED]** **[REDACTED]** censura che il Tribunale ha errato nel respingere la eccezione di prescrizione considerando come dies a quo la data della chiusura del conto e non quella di ogni singola operazione; e deduce che invece il diritto a chiedere la restituzione dell'indebitato si prescrive in dieci anni da calcolarsi dalla data di ciascun singola operazione.

Il motivo non è fondato

Le Sezioni Unite con la nota sentenza n 24418/2010 hanno chiarito che relativamente alla azione di indebitato proposta dal correntista nei confronti della Banca per la restituzione degli illegittimi interessi addebitati sul conto in corso, *“il termine di prescrizione decennale, cui tale azione di ripetizione è soggetta, decorre ove i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto in cui sono stati registrati gli interesse non dovuti”*. E tale indirizzo può considerarsi oramai consolidato



(Cass. 24.3. 2014 n 6857)

Al contempo va richiamata la recente pronuncia della Cassazione (26.2.2014 n 4518) che ha chiarito che i versamenti eseguiti su conto corrente affidato in corso di rapporto hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista, che corrisponde allo schema causale tipico del contratto; mentre la diversa funzione solutoria dei singoli versamenti o di alcuni di essi deve essere in concreto provata da parte di chi intende far decorrere la prescrizione dalle singole annotazioni.

Nello specifico deve rilevarsi che la Banca era gravata dall'onere di dimostrare l'esistenza di versamenti aventi natura solutoria, provando il limite degli affidamenti concessi e individuando i singoli versamenti oltre detti limiti, e come tale qualificabili come pagamenti e non come ripristino della provvista. Ed invece l'appellante neppure in sede di precisazione ha ritenuto di precisare le operazioni che dovevano ritenersi solutorie, in relazione alle quali si sarebbero giustificati i nuovi conteggi che tenessero conto del termine di prescrizione con decorrenza dalle singole operazioni. Non avendo quindi assolto all'imprescindibile onere di allegazione, non può disporsi nuova CTU.

E deve quindi confermarsi che la prescrizione decennale decorre dalla chiusura del conto intervenuta nel 1999.

Con il secondo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale sarebbe incorso



nel vizio di ultrapetizione in quanto ha riconosciuto ad Affra anche la somma di € 8522,30 a titolo interessi attivi ricalcolati, che tuttavia non erano stati richiesti dalla ditta la quale invece aveva limitato le proprie richieste ai soli interessi passivi

Il motivo non è fondato.

Infatti una attenta disamina dell'atto di citazione di primo grado permette di verificare che Affra in sede di conclusioni ha chiesto di ricostruire "l'esatto dare/ avere fra le parti in riferimento ai C/C in oggetto"; ed in via del tutto consequenziale, nella formulazione del quesito da sottoporre al CTU, ha sollecitato la rideterminazione anche degli interessi attivi.

Non appare quindi casuale che il consulente di parte convenuta BCC in sede di osservazioni non abbia contestato il ricalcolo anche degli interessi attivi e che tale profilo non sia stato preso assolutamente in considerazione per osservazioni o critiche nella comparsa conclusionale della Banca .

Pertanto si può concludere che, pur essendosi Affra soffermato in modo specifico a contestare le clausole che prevedevano l'anatocismo, le commissioni di massimo scoperto e l'applicazione di usi di piazza, non di meno ha sollecitato un ricalcolo comprensivo anche degli interessi attivi; e quindi si deve escludere che il Tribunale si sia pronunciato su una questione che non era stata oggetto della domanda.



Con il terzo motivo l'appellante censura la impugnata sentenza per non avere tenuto in alcun conto dell'anatocismo. Assume in primo luogo che la capitalizzazione trimestrale doveva ritenersi legittima in quanto, come accertato dal CTU, era applicata sia per gli interessi attivi che per quelli passivi, come poi sarebbe stato imposto dalla delibera del CICR del 9.2.2000; e che in ogni caso avrebbe dovuto essere ricalcolata almeno con cadenza annuale .

Il motivo non è fondato.

Deve tuttavia rilevarsi che la vexata questio sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nei contratti di conto corrente bancario, stipulati in epoca anteriore al 22 aprile 2000, deve ritenersi ormai chiarita dal consolidato indirizzo della Suprema Corte che ha negato la esistenza di un uso normativo idoneo a derogare il precetto di cui all'art 1283 c.c ed ha quindi escluso la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito, anche per il periodo anteriore alle decisioni con cui la giurisprudenza aveva mutato il proprio precedente indirizzo.

Appare poi dirimente quanto affermato dalle SS UU con la sentenza n 24418/10 che, con chiarezza, ha affermato che, dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, per contrasto con il divieto di anatocismo sancito dall'art 1283 c.c., gli interessi a debito devono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna poiché



il medesimo art 1283 c.c. osterebbe anche a una eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale, in quanto non può ipotizzarsi un uso non normativo con tale cadenza.

Infine la circostanza che il conto sia stato chiuso in data 22 dicembre 1999 rende del tutto influente il disposto della Deliberazione CICR 9 febbraio 2000

Con il quarto motivo censura che il Tribunale ha ritenuto irrilevanti le doglianze sollevate in ordine al fatto che il cliente in data 27.2.1996 aveva pattuito per iscritto le condizioni economiche relative al tasso debitorio, al tasso di sconfinco ed alla commissione di massimo scoperto di cui alla comunicazione di fido; e deduce che quanto meno da tale data le operazioni di addebito/accredito così come risultanti dagli estratti conto dovevano ritenersi pienamente conformi alla normativa vigente .

Lamenta pure che non era stato valorizzato l'accredito di un milione effettuato in data 15 novembre 1999 che invece deve essere decurtato dai conteggi.

Il motivo non è fondato .

Per quanto riguarda la comunicazione di concessione fido del 27.2.1996 deve prendersi atto che non risulta essere stata ritualmente prodotta né con la comparsa di risposta di primo grado, ma neppure con la memoria istruttoria



autorizzata depositata il 19 luglio 2006; ed invece era stata sottoposta alla attenzione del CTU solo nel corso delle operazioni peritali dal consulente di parte convenuta. Trattandosi di produzione effettuata in maniera del tutto irrituale e comunque oltre i termini di cui all'art 184 c.p.c., correttamente il Tribunale non ha valorizzato date documento, non essendo utilizzabile.

Deve aggiungersi che l'appellante ha inserito il documento fra le produzioni effettuate nel presente grado, senza peraltro formulare alcuna difesa specifica diretta a dimostrare di non averlo potuto produrlo in primo grado per causa ad esso non imputabile, circostanza peraltro del tutto inverosimile trattandosi di documento di provenienza della banca stessa.

Per tali ragioni, ai sensi dell'art 345 c.p.c. la produzione, contestata in comparsa di costituzione dall'appellato, non è ammissibile; e quindi non può accogliersi la richiesta di rinnovazione della consulenza alla luce della condizioni contrattuali pattuite nel febbraio 2006.

E' parimenti dedotta per la prima volta in appello la circostanza che nel novembre 1999 sarebbero stata accreditata al cliente la somma di £ 1.000.000 a titolo di rimborso, in quanto di tale operazione non è stata fatta menzione nella comparsa di costituzione e risposta di primo grado, né nelle osservazioni del consulente di parte. E quindi di essa non può tenersi conto.

Conclusivamente a fronte della infondatezza dei motivi di gravame, va



respinto l'appello con conferma della impugnata sentenza.

In base al principio di soccombenza l'appellante va condannato alla rifusione a favore dell'appellato delle spese del grado nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:

rigetta l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Brescia in data 9 novembre 2009 che conferma integralmente .

Condanna la parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese del grado, che si liquidano in euro 1500,00 per la “fase di studio”, euro 1200.00 per la “fase introduttiva” ed euro 2600,00 per la “fase decisoria”, oltre accessori di legge.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 19 novembre 2014

IL PRESIDENTE

Augusto Bitonte

IL CONSIGLIERE EST.

Maria Tulumello

